

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1899)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1982
(V. Stampato n. 3148)*

**presentato dal Ministro della Sanità
(ALTISSIMO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 maggio 1982*

Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano validi ed efficaci.

Art. 2.

Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica previste dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialità medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.

Dal 4 febbraio 1982 le confezioni di specialità medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non conformi al disposto del comma precedente. Durante tale periodo il farmacista è tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 2 della citata legge 5 agosto 1978, n. 484.

Il titolare di farmacia è tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui al primo comma.

Art. 3.

Il Ministro della sanità, al fine di assicurare un più rigoroso controllo della spesa farmaceutica, è autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialità medicinali di fustelle a lettura automatica.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.